

OGGETTO: variazione urgente per l'adeguamento dell'organizzazione tabellare della prima sezione penale e della sezione g.i.p.-g.u.p. alle novità introdotte dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, *disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150* (di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).



Tribunale ordinario di Taranto

Taranto, 3 aprile 2024

La Presidente del Tribunale

Premesso che:

- in data 4 aprile 2024 entrerà in vigore il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, emanato per dar seguito alla *riforma di sistema* introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega (art. 1, comma 4, legge 27 settembre 2021, n. 134), la quale ha previsto che, entro il 30 dicembre 2022 il Governo possa, con la medesima procedura stabilita per l'adozione dei decreti delegati, adottare disposizioni correttive e integrative;
- tra le innumerevoli modificazioni apportate al codice di procedura penale, l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 31/2024 annovera, alla lettera o), anche quella introdotta all'articolo 420-*quater*, comma 4, lettera b), numeri 1 e 2;
- la norma (<<Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato>>) al comma 1 stabilisce:
Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato;
- tra i requisiti della sentenza, il successivo comma 4 indicava:
 - alla lettera b: *l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:*
 - 1) *il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;*
 - 2) *il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'C' followed by a horizontal line.

- la novella, *allo scopo di garantire una migliore organizzazione, posto che la prima settimana del mese di settembre è a ridosso del c.d. periodo cuscinetto, che segue immediatamente al periodo feriale*, ha stabilito che la prosecuzione del processo avverrà:
 - 1) **il primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre**, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
 - 2) **il primo giorno non festivo del mese di marzo dell'anno successivo**, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno.

Rilevato che:

- sebbene la norma codicistica non sia stata coordinata con la disposizione attuativa introdotta col d.lgs. 150/2022 (l'art. 132 ter disp. att. -<<Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo>>), la quale stabilisce espressamente che *I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno (...)*, non vi è dubbio che occorra adottare i provvedimenti organizzativi necessari *per assicurare la celebrazione*, nei diversi giorni (di ottobre e di marzo) ora stabiliti dal novellato art. 420-quater c.p.p.;
- pertanto, occorre modificare in tal senso le disposizioni tabellari adottate con decreto n. 176 del 6 dicembre 2022, approvato dal C.S.M. con delibera n. 1701 del 3 maggio 2023.

Sentiti i giudici del settore penale nel corso della riunione convocata il 2 aprile 2024

DISPONE

Le tabelle di organizzazione del Tribunale di Taranto sono così modificate:

- I. Quanto alla prima sezione penale**, il paragrafo intitolato "*Udienze ex art. 420 quater, comma 4, lett. b.-420 sexies c.p.p. e 132 ter disp.att. c.p.p.*", viene sostituito dal seguente:

"Udienze ex art. 420 quater, comma 4, lett. b.-420 sexies c.p.p.

Le udienze per la prosecuzione del processo a carico di persone rintracciate nel primo semestre dell'anno saranno celebrate il primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre dal giudice che tiene udienza in aula "D" in detto giorno, se infrasettimanale, e dal giudice di turno per i giudizi direttissimi, nella stessa aula "D", se nella giornata del sabato. Le udienze per la prosecuzione del processo a carico di persone rintracciate nel secondo semestre dell'anno saranno celebrate il primo giorno non festivo del mese di marzo dell'anno successivo dal giudice che tiene udienza in aula "D" in detto giorno, se infrasettimanale, e dal giudice di turno per i giudizi direttissimi, nella stessa aula "D", se nella giornata del sabato.

Qualora non possa essere definito nella medesima udienza, il processo sarà rinviato all'"udienza filtro" del mese successivo tenuta dal giudice che ha dichiarato sospeso il processo, ovvero dal giudice subentrato nel medesimo ruolo".

II. Quanto alla sezione gip-gup, il paragrafo intitolato “Udienze ex art. 420 quater, comma 4, lett. b.-420 sexies c.p.p. e 132 ter disp.att. c.p.p.”, viene sostituito dal seguente:

“Udienze ex art. 420 quater, comma 4, lett. b.-420 sexies c.p.p.”

“Le udienze per la prosecuzione del processo a carico di persone rintracciate nel primo semestre dell’anno saranno celebrate il primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre in “aula GIP” dal giudice incaricato del turno esterno in detto giorno.

Le udienze per la prosecuzione del processo a carico di persone rintracciate nel secondo semestre dell’anno saranno celebrate il primo giorno non festivo del mese di marzo dell’anno successivo in “aula GIP” dal giudice che siede in udienza preliminare in detto giorno o, in mancanza, dal giudice incaricato del turno esterno nello stesso giorno.

Qualora non possa essere definito nella medesima udienza, il processo sarà rinviato alla prima udienza utile del giudice che ha dichiarato sospeso il processo, ovvero dal giudice subentrato nel medesimo ruolo”.

D I C H I A R A

Il presente decreto esecutivo a far tempo dall’entrata in vigore del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31

D I S P O N E

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente trasmesso al Presidente della Corte di Appello di Lecce, per l’ulteriore corso, pubblicato sul sito *web*, nonché comunicato:

- a tutti i Magistrati, professionali ed onorari;
- al Procuratore della Repubblica di Taranto;
- all’Ordine degli Avvocati di Taranto;
- al Dirigente amministrativo e ai Direttori dell’area penale per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

La Presidente del Tribunale

Rosa Anna Depalo